

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CARLO DOMINICI

Seduta del 23/05/2019

### FATTO

Il ricorrente il 20/12/2012 ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto sulla retribuzione mensile, estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 20/01/2017.

Il ricorrente si rivolge all'Arbitro per richiedere il rimborso di complessivi € 1.194,30 a titolo di oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata. Richiede altresì il rimborso delle spese di assistenza professionale.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni eccependo quanto segue:

- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, in quanto remunerano attività prodromiche alla stipula del contratto dunque palesemente *up front*;
- per quanto concerne le commissioni di gestione, riferisce di averne già restituito la quota non maturata delle stesse nella misura di € 756,18 in sede di conteggio estintivo seguendo la seguente metodologia di calcolo;
- la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione perché remunerano l'agente mediatore per attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito e dunque sono palesemente *up front*;
- la non rimborsabilità infine delle spese di assistenza tecnica perché nel procedimento di soluzione stragiudiziale delle controversie non è necessaria e inoltre non vi è prova delle spese affrontate a tale titolo.

**DIRITTO**

Per consolidato orientamento dell'ABF, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al cliente la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).

Qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara e dettagliata nell'individuare la natura *up-front* o *recurring*, in applicazione degli art. 1370 cc e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro-rata temporis*).

Con riferimento alle specifiche richieste del ricorrente ed alle controdeduzioni dell'intermediario, si rileva che: la commissione di cui al punto "A" delle condizioni contrattuali: "spese di istruttoria" si riferisce alla fase preliminare del finanziamento, ha, pertanto, natura "*up-front*". Le commissioni di cui al punto "B": "commissioni di attivazione" comprendono attività riferite all'intera durata del finanziamento hanno, pertanto, natura "*recurring*". Le commissioni di cui al punto "C" del contratto: "commissioni di gestione pratica" si riferiscono a tutte le prestazioni e gli oneri compresi durante l'intero percorso di ammortamento, hanno, pertanto, natura "*recurring*".

Le commissioni di cui al punto "F" del contratto si riferiscono all'attività di mediazione.

Il contratto fornisce in calce la sottoscrizione dell'intermediario, la clausola ha, pertanto, natura "*up-front*". La clausola di cui al punto "E" del contratto pur contenendo oneri, come gli erariali, palesemente "*up-front*", tuttavia, comprende oneri riferibili all'intera durata del finanziamento; pertanto, ha natura "*recurring*". Per quanto riguarda gli oneri assicurativi, non risulta alcun addebito al riguardo.

Si riporta, qui di seguito, il prospetto restitutorio che tiene conto dei rimborsi già effettuati di cui è prova in atti.

<b>Rate scadute</b>	<b>4 8</b>	<b>Rate residue</b>	<b>72</b>	<b>Importi</b>	<b>Pro quota</b>	<b>Metodo contrattuale</b>	<b>Rimborsi già effettuati</b>	<b>Residuo</b>
<b>Oneri sostenuti</b>								
<i>Commissioni di gestione nette</i>				1.774,30	1.064,58		756,18	308,40
<i>Commissioni di attivazione</i>				1.033,20	619,92			619,92
<i>Oneri erariali e di notifica</i>				66,90	40,15			40,15
<b>Totale</b>								<b>968,46</b>



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In parziale accoglimento della domanda, il Collegio dichiara che l'intermediario è tenuto a rimborsare al ricorrente € 968,46.

La richiesta di rimborso delle spese legali non è accolta per la natura seriale della controversia.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 968,46.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI